

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
AVV. LAURA FAGOTTO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto a firma dell'avv. Elena Jaccheri del Foro di Pisa, trasmesso a mezzo PEC in data 8 aprile 2026, è stato proposto ricorso avanti al Giudice Sportivo Nazionale avverso la squalifica comminata all'atleta MICHELA SOTGIA (tesserata Fidal JH000883), tesserata per la società LA GALLA A.S.D. (PI355), in occasione della gara di corsa su strada denominata 45^a CORSA DI PASQUETTA svoltasi a Bauladu (OR) il 6 aprile 2026.

L'atto introduttivo è stato inviato dall'avv. Jaccheri dichiarando di agire "*per incarico ricevuto*" dall'atleta, senza che allo stesso fossero allegati la procura *ad litem* dell'atleta né quella del Presidente della Società. Entrambe le procure sono state prodotte unitamente alla memoria difensiva depositata in data 20 aprile 2026.

Con provvedimento dell'8 aprile 2026, il Giudice Sportivo Nazionale ha fissato la data del 23 aprile 2026 per la pronuncia, disponendo l'acquisizione della documentazione ufficiale della gara — comprensiva di iscrizioni e classifiche — e della documentazione in possesso del Gruppo Giudici Gare.

In data 14 aprile 2026 è pervenuta memoria dal Fiduciario Nazionale del Gruppo Giudici Gare mentre il 20 aprile 2026 è pervenuta memoria difensiva da parte dell'avv. Elena Jaccheri per la tesserata Michela Sotgia e per la Società Sportiva La Galla Pisa.

Dalla documentazione acquisita e dalle memorie depositate emerge quanto segue. La tesserata Michela Sotgia ha tagliato il traguardo con il miglior tempo tra le partecipanti della gara femminile nella 45^a Corsa di Pasquetta svoltasi a Bauladu (OR) svoltasi il 6 aprile 2026. A seguito del controllo delle calzature eseguito dai



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Giudici di Gara in conformità alla circolare del Fiduciario Nazionale GGG del 18 dicembre 2025, è emerso che le scarpe modello Brooks Glycerin 22 indossate dall'atleta non figurano nella WA Approved Shoe List. I Giudici di gara hanno pertanto comminato la squalifica per violazione della normativa in materia di calzature da gara. L'atleta ha presentato ricorso in loco, versando la cauzione prevista nella misura di € 50,00; la decisione di conferma della squalifica è stata comunicata dal C.R. FIDAL Sardegna alla Società di appartenenza della tesserata Sotgia a mezzo mail in data 7 aprile 2026 alle ore 17:53 precisando che *“non è stato possibile provvedere alla consegna brevi manu in quanto l'atleta non si trovava più sul luogo di gara al termine della stesura dello stesso”*.

Con il ricorso inviato in data 08 aprile 2026 nonché con la memoria del 20 aprile 2026, la difesa della signora Sotgia e della LA GALLA A.S.D. ha contestato la squalifica sulla base delle seguenti argomentazioni: le scarpe Brooks Glycerin 22 sarebbero calzature da allenamento prive di piastra in carbonio, che la casa produttrice non ha sottoposto a certificazione WA in quanto non recanti benefici prestazionali; la ratio della normativa sarebbe esclusivamente quella di impedire l'uso delle c.d. super shoes dotate di piastra in carbonio e intersuola in schiuma ad alta risposta; la gara non costituirebbe prova di ranking; l'atleta sarebbe un'amatoriale senza velleità agonistiche. Sono altresì state mosse censure alla condotta dei Giudici di gara. Il difensore ha infine formulato domande risarcitorie per danni morali e materiali quantificati in via equitativa in complessivi € 3.000,00.

Il Fiduciario Nazionale GGG Federico Picchi ha altresì fatto pervenire una nota a propria firma con la quale, da un lato avalla la correttezza dell'operato del GGG e dall'altro segnala formalmente comportamenti dell'avv. Elena Jaccheri, allegando screenshot di commenti pubblicati dalla stessa avv. Jaccheri su Facebook — in qualità di tesserata FIDAL con tessera PI0840 e dirigente di società affiliata — nei quali, dopo aver personalmente ricostruito i fatti, avrebbe accusato i giudici di incompetenza o malafede.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di Giustizia FIDAL, il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, e in particolare su quelle relative alla regolarità delle gare e all'omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dello status e della posizione di atleti e tecnici, nonché ai comportamenti di atleti e tesserati in occasione o nel corso della gara. L'avvio del procedimento può essere instaurato d'ufficio, su segnalazione del Procuratore Federale, ovvero su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

I. Inammissibilità per difetto di competenza del Giudice Sportivo Nazionale.

Il presente procedimento è instaurato avverso una squalifica tecnica comminata dai Giudici di gara ai sensi della RT 5 del Regolamento Tecnico Internazionale (RTI) World Athletics 2026, e confermata a seguito del ricorso presentato in sede di gara dall'atleta ai sensi della RT 8 RTI.

La disciplina dei reclami e degli appelli nelle competizioni di atletica leggera è regolata dalla RT 8 RTI, cui l'ordinamento federale rinvia in via integrale. In tale cornice normativa, la RT 8.11 RTI dispone espressamente: «*La decisione della Giuria d'Appello o dell'Arbitro in assenza di una Giuria d'Appello, o se nessun appello viene presentato, sarà definitiva. Non ci sarà possibilità di ulteriore diritto di appello, incluso l'appello al CAS (Corte Arbitrale dello Sport)*».

La decisione assunta in sede di gara — sia essa quella della Giuria d'Appello ove designata, sia quella dell'Arbitro in assenza di tale organo — costituisce atto definitivo e inoppugnabile all'interno dell'intero ordinamento sportivo, ivi compreso il grado arbitrale del CAS. Nella fattispecie, la squalifica è stata irrogata dai Giudici di gara e confermata dal Giudice d'appello a seguito del reclamo presentato dall'atleta



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

in loco; la decisione, datata 06.04.2026 ore 12.38, è stata comunicata dalla FIDAL Sardegna in data 7 aprile 2026, acquisendo così carattere definitivo ai sensi della RT 8.11 RTI.

La competenza del Giudice Sportivo Nazionale ex art. 27 del Regolamento di Giustizia FIDAL non si estende al riesame nel merito di decisioni tecniche di gara che le norme del RTI World Athletics — norme internazionali recepite nell'ordinamento federale e vincolanti per tutti i tesserati — dichiarano espressamente definitive. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di competenza del Giudice Sportivo Nazionale.

II. Osservazioni in merito alla corretta applicazione della regola delle calzature da gara.

Pur non potendo il Giudice Sportivo Nazionale esaminare il ricorso nel merito per le ragioni esposte nei punti precedenti, si ritiene opportuno precisare — nell'interesse del corretto e uniforme funzionamento del sistema federale — che la normativa applicata dai Giudici di gara risulta conforme alle disposizioni vigenti, e che la sua applicazione risponde ai principi generali che vincolano tutti i tesserati FIDAL.

La RT 5.2 RTI prevede che *«gli atleti devono attenersi a tutti i Regolamenti relativi all'uso delle scarpe per Atletica approvati dal Consiglio»*, con rinvio al Regolamento sulle Scarpe da Atletica pubblicato separatamente sul sito World Athletics. In applicazione di tali disposizioni, la circolare del Fiduciario Nazionale GGG del 18 dicembre 2025 (prot. 9318) —peraltro successiva rispetto alla pubblicazione del video citato dalla difesa dell'atleta— ha stabilito che le norme sulla certificazione delle scarpe si applicano a *«tutte le manifestazioni previste dai calendari ufficiali»*, con la sola eccezione delle manifestazioni riservate esclusivamente alle attività della scuola, dei master, del settore promozionale e di quelle non competitive, ed ha disposto che *«se la scarpa non è presente nella suddetta lista WA si procederà con la squalifica dell'atleta nella gara in cui sono state utilizzate»*. La sopra citata



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

circolare, oltre ad essere stata inviata ai Comitati Regionali è anche stata pubblicata sul sito della Federazione (<https://www.fidal.it/content/Norme-per-l-utilizzo-delle-scarpe/145820>) e dunque accessibile a tutti i tesserati.

Non condivisibili dal G.S.N. sono le argomentazioni difensive secondo cui le scarpe Brooks Glycerin 22 sarebbero calzature da allenamento non soggette a certificazione e conformi alla ratio della normativa. La circolare GGG del 18 dicembre 2025 non introduce distinzioni basate sulle caratteristiche tecniche intrinseche della singola calzatura (presenza o assenza di piastra in carbonio, spessore della suola), né modulazioni fondate sul livello agonistico dell'atleta (élite o amatoriale) o sulla natura della gara (ranking o non ranking), al di là delle eccezioni tassativamente elencate. Il criterio dirimente è uno solo: la presenza della calzatura nella WA Approved Shoe List.

Va poi rilevato che, secondo un principio consolidato nell'ordinamento sportivo, ogni tesserato FIDAL è tenuto a conoscere e a rispettare le norme federali vigenti. La conoscenza delle regole sportive — comprese quelle in materia di attrezzatura da gara — è un obbligo che discende direttamente dal vincolo di tesseramento e non può essere subordinata alla circostanza che la società di appartenenza o altri soggetti abbiano previamente informato l'atleta delle prescrizioni in vigore. L'ignoranza delle norme regolamentari non costituisce esimente, né può essere invocata a fondamento di una richiesta di annullamento della squalifica.

III. Sulla nota del G.G.G.

Lo scrivente G.S.N., letta la nota del Fiduciario Nazionale GGG Federico Picchi depositata nel presente procedimento, ritiene di dover trasmettere gli atti e i documenti del presente procedimento alla Procura Federale affinché possa procedere agli accertamenti ritenuti opportuni.

P.Q.M.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Il Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio sul procedimento n. 02/2026, rende la seguente

DECISIONE

- 1) DICHIARA l'inammissibilità del ricorso proposto dall'avv. Elena Jaccheri nell'interesse dell'atleta MICHELA SOTGIA e della SOCIETÀ SPORTIVA LA GALLA A.S.D., per difetto di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, essendo la decisione impugnata divenuta definitiva ai sensi della RT 8.11 del Regolamento Tecnico Internazionale World Athletics 2026;
- 2) TRASMETTE gli atti al Procuratore Federale per valutare i fatti descritti nella nota del Fiduciario Nazionale GGG Federico Picchi;
- 3) TRASMETTE la decisione alla Segreteria per la pubblicazione della stessa e per la comunicazione alle parti.

Deciso in Camera di Consiglio, il giorno 23 aprile 2026.

Il Giudice Sportivo Nazionale
avv. Laura Fagotto